REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 1102 del 06/08/2009

Pubblicata su BURL n. 35, del 02/09/2009

Regolamento (CE) n. 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Avvio procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;

Vista in particolare la misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**”** del PSR;

Preso atto che, con l’approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l’articolo 4 (procedure);

Ritenuto di utilizzare, per la sopracitata misura 132 del PSR, la procedura “a Bando” prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della citata legge regionale;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l’assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 6

marzo 2009 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alla misura 132 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 132 risulta di competenza degli Enti delegati;

Vista la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 «Disciplina di riordino delle Comunità montane - disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni»;

Visto in particolare l'articolo 55 della sopra citata l.r. 24/2008, che stabilisce norme per la revisione dell'attribuzione delle deleghe in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1723 del 22 dicembre 2008 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 - parte seconda - del 31 dicembre 2008), assunta in attuazione dell'articolo 55 della l.r. 24/2008, sopra menzionata, con la quale sono stati individuati gli enti che esercitano in regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Richiamate altresì le proprie precedenti deliberazioni:

– n. 372 del 4 aprile 2008 con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
– n. 1396 del 29 ottobre 2008 con la quale sono stati integrati i criteri per le spese ammissibili di cui alla sopra citata DGR n. 372/2008;

Ritenuto pertanto di:

– autorizzare l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare";
– approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e si rende necessario altresì attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;
2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le domande possono essere presentate agli Enti destinatari delle deleghe in agricoltura, secondo competenza territoriale, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;

4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto previsto dalla misura 132 "*Sostegno agli aqricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare*" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR), ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007.

Obiettivo della misura 132 è di incentivare l'introduzione e la diffusione di certificazioni di qualità e di origine per le produzioni agroalimentari regionali.

L'adesione a sistemi di qualità alimentare è finalizzata a:
- accrescere il valore aggiunto delle produzioni regionali;
- fornire alle aziende agricole un'importante opportunità di penetrazione commerciale e di sviluppo economico;
- rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento all'origine del prodotto, alla genuinità e alla sicurezza igienico - sanitaria dell'alimento.

Per il conseguimento di tali finalità è prevista la concessione di un aiuto annuale per un periodo massimo di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, come previsto al successivo punto 7), a favore delle aziende agricole che intendono aderire ad uno o più sistemi di certificazione dell'origine e della qualità alimentare, riconosciuti a livello comunitario e nazionale.

Il contributo permette di compensare i maggiori costi che le imprese agricole devono sostenere per la partecipazione ai suddetti sistemi.

2) MODALITÀ DI ACCESSO

La modalità di accesso all'aiuto di cui alla presente misura è a Bando, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.

3) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E LOCALIZZAZIONE

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto sono quelle previste per la misura dal piano finanziario del PSR ed ammontano a complessivi euro 428.571,00.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto.

4) PRODUZIONI CERTIFICATE AMMISSIBILI

Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente **le produzioni agricole destinate al consumo umano** che rientrano nell'ambito dei seguenti Regolamenti:

Regolamento	Prodotti ammessi
– per il Reg. CEE n. 834/2007 (ex Reg. 2092/91)	• i prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica
– per il Reg. CE n. 510/2006	• i prodotti iscritti nel registro comunitario delle D.O.P: – Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP – Basilico genovese DOP.
– per il Reg. CE n.1493/1999	• i vini qualificati DOC: – DOC "Rossese di Dolceacqua" – DOC "Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà", – DOC "Riviera Ligure di Ponente", – DOC "Colli di Luni", – DOC "Colline di Levanto", – DOC "Golfo del Tigullio", – DOC "Val Polcevera", – DOC "Ormeasco di Pornassio"

E' consentita l'adesione a più sistemi di qualità, fermo restando i massimali di aiuto di cui al punto 8.

5) BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese agricole, singole e associate, iscritte al registro delle imprese, dotate di numero di partita IVA.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

L'azienda agricola deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) insistere sul territorio regionale.

Sono ammesse al sostegno di cui al presente Bando:
- le imprese che si iscrivono per la prima volta al sistema di qualità (aziende di primo ingresso);
- le imprese certificate o in fase di certificazione

- Per imprese che si iscrivono per la prima volta al sistema di qualità s'intendono le imprese **non certificate,** che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non hanno fatto alcuna richiesta di assoggettamento al sistema di controllo prescelto.

Tali imprese, qualora ammesse a finanziamento, devono ottemperare ai seguenti adempimenti, pena la decadenza dall'aiuto:
- presentare la richiesta di assoggettamento (inserimento al sistema di controllo) all'Organismo di Certificazione preposto entro e non oltre **60** giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Liguria (BURL) del provvedimento regionale con il quale viene approvata la graduatoria;
- ottenere l'iscrizione al sistema di certificazione prescelto entro e non oltre **150** giorni dalla sopracitata richiesta;
- presentare all'Ente delegato competente la certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo entro e non oltre 60 giorni dalla data del suo rilascio.

Per le aziende di primo ingresso l'impegno decorre dalla data di iscrizione al sistema di qualità prescelto.

- Per imprese **certificate** s'intendono:
  - ***per i prodotti biologici*** l'impresa che è iscritta alla data di presentazione della domanda all'elenco regionale degli operatori biologici (Decreto del Dirigente n. 589 del 19/3/2009) o avere l'attestato di idoneità aziendale rilasciato dall'Organismo di controllo;
  - ***per le produzioni DOP*** "Basilico Genovese" e Olio Extra vergine di Oliva DOP "Riviera Liguria" l'azienda che ha ricevuto la comunicazione da parte della competente Camera di Commercio di avvenuto assoggettamento allo specifico Piano di controllo approvato dal MIPAAF ed essere iscritta nel pertinente elenco (confezionatori e/o produttore);
  - ***per i vini DOC*** l'azienda che ha il vigneto iscritto all'Albo dei vini DOC presso la Regione Liguria ovvero l'azienda regolarmente iscritta all'elenco degli imbottigliatori dei vini DOC, tenuto dalla competente Camera di Commercio.

- Per imprese **in fase di certificazione** s'intendono le imprese che al momento della presentazione della domanda di aiuto, hanno già inoltrato al competente Organismo di controllo la richiesta di adesione al sistema di certificazione prescelto, ma non hanno ottenuto la comunicazione di assoggettamento. In tal caso l'azienda deve ottemperare agli stessi adempimenti previsti per le aziende di primo ingresso e l'impegno decorre dalla data di iscrizione al sistema di qualità prescelto.

6) CONDIZIONI IMPEGNI

Per poter essere ammessi al sostegno i beneficiari della misura devono impegnarsi a:
- assicurare la partecipazione ai sistemi di qualità di cui al punto 4 per tutta la durata dell'impegno, come definito al successivo punto 7;
- assoggettare almeno l'80% del totale della produzione certificabile ai sistemi di qualità sopra richiamati;
- rispettare per l'intera SAU aziendale i criteri di gestione obbligatoria nonché le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche nell'ambito dell'applicazione della condizionalità, previsti dalla DGR n. 1789 del 22 dicembre 2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
- non richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di certificazione oggetto della domanda di aiuto.

7) DURATA DELL'IMPEGNO

Per l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto il soggetto richiedente deve impegnarsi ad aderire ad uno o più sistemi di qualità di cui al punto 4 del presente bando, per almeno tre anni consecutivi.

Al fine del presente Bando sono ammissibili le spese sostenute per le attività di certificazione svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per le aziende di primo ingresso e in fase di certificazione la prima annualità dell'impegno decorre dalla data di iscrizione al sistema di qualità fino al 31/12/2010.

Per quanto riguarda le produzioni di olio DOP e vino DOC non sono ammissibili le spese di certificazione relative all'annata agraria 2009/2010.

Al termine del triennio di impegno, la Regione, previa adozione di specifico provvedimento, si riserva di consentire all'impresa di proseguire nell'impegno per un ulteriore periodo fino ad un massimo di due anni.

L'ammissione al proseguimento dell'impegno sarà comunque subordinato alla disponibilità finanziaria della misura e sarà concesso, previa domanda, in ordine della graduatoria approvata.

8) QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto, pari al 100% dei costi di certificazione sostenuti nel corso del singolo anno solare, pagabile annualmente per un periodo di tre anni consecutivi ed è stabilito nella misura massima di 1.000,00 Euro per anno e per azienda.

L'importo dell'aiuto massimo concedibile per azienda nell'intero periodo di programmazione non può essere comunque superiore a euro 3.000,00, come definito dal Reg. Ce n. 1698/05.

E' ammesso il cumulo delle spese ammissibili, nel caso in cui i soggetti beneficiari aderiscano a più sistemi di qualità, indipendentemente dal numero di prodotti certificati.

Non sono ammesse domande che comportino un aiuto concedibile inferiore ad euro 150,00.

9) CRITERI DI SELEZIONE

Qualora la disponibilità finanziaria risultasse inferiore a quella necessaria a soddisfare tutte le domande presentate, la Regione provvederà a stilare una specifica graduatoria unica regionale.

In tal caso la graduatoria delle domande da ammettere a finanziamento verrà formata sulla base del punteggio complessivo derivante per ciascuna di esse dall'applicazione dei seguenti criteri di selezione, approvati in sede di Comitato di sorveglianza nella seduta del 6 marzo 2009:

a) prima iscrizione al sistema di qualità per il quale si chiede il contributo

Parametro	Punteggio
– imprese che si iscrivono per la prima volta al sistema di qualità (per ciascuna produzione certificata)	5

b) priorità tra i vari sistemi di qualità

Parametro	Punteggio
– Agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007 (ex Reg. CE 2092/91) (indipendentemente dal numero di prodotti certificati)	7
– DOP ai sensi del Reg. CE n. 510/06 (per ciascuna produzione certificata)	5
– DOC ai sensi del Reg. CE 1493/99 e L.N. 164/92 (indipendentemente dal numero di vini certificati)	3

i punteggi tra i vari sistemi di qualità sono tra loro cumulabili

c) preferenze in caso di parità di punteggio

A parità di punteggio sono prioritarie le aziende di dimensioni economiche inferiori in termini di Unità dimensione economica (UDE) (*vedi nota).

10) SPESE AMMISSIBILI

In riferimento all'anno di impegno, l'aiuto viene determinato esclusivamente sulla base dei costi fissi (costi obbligatori) realmente sostenuti dai soggetti beneficiari per la partecipazione a uno o più sistemi di qualità ammessi di cui al punto 4 del presente bando. Fatto salvo quanto disposto con DGR n. 372/2008 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- costo per l'iscrizione al sistema di controllo: è il costo che viene sostenuto una sola volta dal beneficiario, al momento dell'ammissione nel sistema di controllo;
- costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione: rappresenta la quota annua di adesione al sistema di controllo;
- costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione: rappresenta il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato;
- costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- costo per eventuali verifiche ispettive aggiuntive.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
- costi derivanti dalle attività attribuite ai Consorzi di tutela dalla normativa nazionale;
- quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.

La Regione si riserva di produrre specifica circolare per definire nel dettaglio le voci di spesa ammissibili in relazione alla tipologia di produzione certificata.

11) TIPOLOGIE e COMPILAZIONE delle DOMANDE

Come previsto dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 1975/2006), le domande si distinguono in domanda **di aiuto** e domanda **di pagamento**.

a) domanda di aiuto

Costituisce la richiesta di adesione ad un nuovo impegno sulla misura 132 del PSR, cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti ed alla dotazione finanziaria.

La domanda di aiuto determina un procedimento amministrativo che si conclude con la verifica della disponibilità finanziaria e con la concessione o con il diniego dell'aiuto.

Nella domanda di aiuto devono essere dichiarati, pena la non accoglibilità, oltre alle condizioni di accesso e gli impegni previsti dal Bando nonchè tutte le informazioni richieste relative al sistema di qualità, la previsione dei costi di certificazione che il richiedente prevede di sostenere nel triennio e le relative tipologie dei costi.

b) domanda di pagamento

E' la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e della realizzazione degli interventi previsti dalla domanda stessa.

La domanda di pagamento deve obbligatoriamente essere presentata ogni anno solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

c) compilazione delle domande

Per l'attuale periodo di programmazione le domande per lo sviluppo rurale devono ordinariamente essere compilate su apposita modulistica tramite il software disponibile sul portale www.sian.it del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno per i procedimenti amministrativi. In tal caso le suddette domande di aiuto su modello cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento sul portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva dell'eventuale documentazione richiesta, è presentata all'Ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale.

La documentazione da presentare tiene conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

12) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

a) Presentazione della domanda di aiuto

Ai fini del presente Bando le domande di aiuto devono essere compilate su portale SIAN e rilasciate entro e non oltre **90 (novanta) giorni** a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).

Entro tale termine la copia cartacea della suddetta domanda, pena la non accoglibilità dell'istanza medesima, deve essere stampata, sottoscritta dal richiedente e presentata all'Ente delegato competente per territorio (individuato con DGR n. 1723/08, pubblicata su BURL n. 53 – parte seconda - del 31/12/2008).

L'istanza e relativa documentazione può essere:
- consegnata a mano entro le ore 13.00 del giorno di scadenza all'Ente competente;
- spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; in tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Nel caso in cui il termine di scadenza coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Nella domanda di aiuto, pena la non accoglibilità della domanda stessa, deve essere inoltre dichiarato:
- il/i sistema/i di certificazione prescelto/i (ente di certificazione, numero di iscrizione, data di iscrizione);
- per ciascuno dei sistemi prescelti:

a) se il beneficiario è un'azienda che ha già richiesto o ottenuto l'assoggettamento al sistema di controllo oppure è un'azienda di primo ingresso;
b) la previsione e la tipologia dei costi di certificazione che si prevedono di sostenere annualmente nelle tre annualità di impegno;
c) le indicazioni previsionali sulla produzione certificata in termini di superficie/UBA, quantità prodotta e reddito lordo standard (RLS).

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile si rimanda a quanto stabilito con DGR n. 372/2008.

In base al sistema di assoggettamento, l'azienda certificata deve comunque essere in possesso della seguente documentazione:

• **Basilico genovese DOP**	– comunicazione di avvenuto assoggettamento, rilasciata dalla competente Camera di Commercio (elenco produttori e/o confezionatori)
• **Olio Extra vergine di Oliva DOP "Riviera Liguria"**	– comunicazione di avvenuto assoggettamento, rilasciata dalla competente Camera di Commercio (elenco produttori e/o confezionatori)
• **Vini DOC**	– comunicazione rilasciata dalla Regione Liguria - Servizio Coordinamento Ispettorato Agrario, competente per territorio, attestante la superficie vitata iscritta all'Albo regionale – comunicazione di iscrizione all'Albo degli Imbottigliatori, rilasciata dalla competente Camera di Commercio (se prevista)
• **Prodotti biologici**	– l'attestato di idoneità aziendale, rilasciato dall'Organismo di controllo prescelto

b) adempimenti istruttori e atto di concessione

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione relativa alla domanda di aiuto, provvede ad effettuare l'istruttoria tecnico - amministrativa delle domande di aiuto pervenute.

Sulla base delle risultanze istruttorie da parte degli Enti competenti, la Regione Liguria adotta il provvedimento contenente:

– la graduatoria con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili;
– la graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse.

Il provvedimento viene notificato agli Enti competenti, che provvedono per le domande finanziabili a comunicare al beneficiario l'atto di concessione.

Eventuali e ulteriori indicazioni in merito saranno fornite con specifica circolare.

13) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

a) termini e modalità per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono essere presentate annualmente entro e non oltre il **30 giugno di ogni anno** per i costi relativi alle attività di certificazione svolte nell'anno precedente.

Qualora non venga presentata la domanda annuale di pagamento entro i termini sopra indicati, la domanda non è finanziabile. In tal caso non si procede al recupero del contributo già erogato, a condizione che il beneficiario dichiari di permanere nel sistema di qualità per i tre anni previsti.

Se il soggetto richiedente non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità oggetto del finanziamento per tre anni consecutivi, si provvede, ad esclusione di casi dovuti a cause di forza maggiore, al recupero di quanto già erogato nell'anno o negli anni precedenti, maggiorati di interessi legali.

Nel caso in cui la domanda di pagamento e/o la documentazione di corredo, inviata all'Ente competente, non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di

integrazione della domanda.

b) documentazione da allegare

Alla domanda di pagamento **per tutte le produzioni certificate** devono essere allegati i seguenti documenti:

- giustificativi di spesa (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e dei relativi giustificativi di pagamento;
- dichiarazione riportante il quantitativo di prodotto certificato nonchè l'elenco delle spese di certificazione sostenute nell'anno per il quale si richiede il pagamento.

In base al sistema di assoggettamento prescelto, nella domanda di pagamento deve inoltre essere allegato, pena la non accoglibilità dell'istanza medesima, la seguente documentazione:

a) **Basilico genovese DOP**	– copia di "Denuncia di Produzione/Confezionamento" (mod. B5 per il produttore e/o per il confezionatore) in cui sono riportati i quantitativi di basilico effettivamente prodotti/confezionati durante l'anno; – copia dell'attestato di conformità mensile, rilasciato dalla competente Camera di Commercio.
b) **Olio Extra vergine di Oliva DOP "Riviera Liguria**	– copia della "Comunicazione Produzione realizzata" relativo al quantitativo di olive raccolte (mod. OL1 per l'olivicoltore) rilasciata dalla competente Camera di Commercio; – copia della "Denuncia di Chiusura delle operazioni di confezionamento" relativo al quantitativo totale di olio confezionato (mod. C5 per il confezionatore), rilasciata dalla competente Camera di Commercio; – copia di "Autorizzazione al confezionamento" (mod. OD4) rilasciata dalla competente Camera di Commercio.
c) Vini DOC	– la Regione con specifica circolare provvederà a comunicare la documentazione richiesta, successivamente all'entrata in vigore della nuovo sistema di certificazione di origine per i vini e dei relativi Piani di Controllo ai sensi del Reg. CE n. 479/2008.
d) Prodotti Biologici	– copia del "Piano annuale di produzione"; – copia della documentazione rilasciata dall'Organismo di controllo ed attestante la vendita e/o il conferimento della produzione certificata (es. autorizzazione stampa etichetta, certificato di produzione).

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di liquidazione del saldo finale del finanziamento, assicurandone la pronta reperibilità degli originali stessi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta ai fini dell'istruttoria di accertamento finale o successivi controlli.

Le modalità di rendicontazione e di pagamento sono definiti nel dettaglio nella DGR n. 372/2008.

Eventuali e ulteriori indicazioni in merito saranno fornite con specifica circolare.

c) adempimenti istruttori

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale della spesa sostenuta oggetto del contributo. In fase di accertamento finale devono

essere effettuati tutti i controlli amministrativi utili alla verifica della spesa. Tali controlli sono esaustivi per la determinazione della spesa e la definizione del contributo.

La verifica documentale ed amministrativa comprende prioritariamente:

– la verifica dell'iscrizione al relativo sistema di qualità in relazione al quale si sono sostenuti i costi di certificazione;
– la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti;
– la definizione dell'importo complessivo della spesa ammissibile e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato.

Qualora l'Ente competente lo ritenga necessario potrà comunque effettuare una visita sul luogo o richiedere documentazione integrativa anche tramite verifica presso l'Organismo di certificazione.

14) LIMITAZIONI,CONTROLLI, ESTENSIONI, SOSTITUZIONI E CESSAZIONI DI IMPEGNI

Per quanto concerne le cessazioni di impegni, controlli e altre disposizioni comuni vale quanto riportato nella vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, in particolare:

- Reg. (CE) 796/2004 della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 "Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013".

La domanda di aiuto o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda a valere sulla misura 132 di comunicare per iscritto all'Ente competente, qualsiasi modifica o evento (es. causa di forza maggiore o altre circostanze) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore, la comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui il fatto si verifica. Entro tale termine la rinuncia non riconducibile a cause di forza maggiore determina la decadenza dal beneficio e la restituzione dei contributi già ricevuti.

Oltre tale termine, il beneficiario non solo decade dal beneficio e deve restituire i contributi già ricevuti, ma può incorrere in ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

15) MONITORAGGIO

E' fatto obbligo agli Enti delegati ed a ciascun beneficiario finale di fornire alla Regione Liguria tutte le informazioni e dati utili al fine del monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma

di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. A tal fine la Regione si riserva l'invio di questionari, sopralluoghi ed interviste anche in loco.

16) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale. Si invitano gli Enti delegati e gli enti preposti alla compilazione della domanda a dare adeguata diffusione, nelle modalità ritenute più opportune, circa gli adempimenti e gli obblighi derivanti dal presente documento.

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria nonché le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali